



Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

A.C. 1424

Dossier n° 206/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
20 gennaio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1424
Titolo:	Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Romeo

Premessa

La proposta di legge [AC 1424](#) prende origine dal **disegno di legge AS 403** recante "*Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*", **approvato** con modificazioni **dal Senato** il 20 settembre 2023, trasmesso quindi alla Camera e assegnato in sede referente alla Commissione cultura.

Si segnala che, nel corso dell'esame in sede redigente presso la 7^a Commissione cultura del Senato, è stato svolto un ciclo di audizioni informali sul testo del disegno di legge ([qui la documentazione acquisita](#)).

L'esame in sede referente, presso la Commissione cultura della Camera, della proposta di legge in commento è stato avviato in data 16 novembre 2023 ed ha visto abbinato l'esame di altre due proposte di legge, quasi identiche, [AC 947](#) e [AC 990](#), recanti entrambe "*Istituzione dei Giochi della gioventù "Giulio Onesti"*".

Nella seduta del **29 novembre 2023** è stato adottato come **testo base** il testo della proposta AC 1424, e nella seduta del **26 marzo 2024** è stato reso noto che i gruppi parlamentari hanno **rinunciato** alla presentazione di **proposte emendative**.

Nella seduta del **15 gennaio 2025** è stato dato conto dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni coinvolte in sede consultiva ed è stato **conferito il mandato al relatore** a riferire favorevolmente in assemblea sulla proposta in esame.

Contenuto

La proposta di legge è composta da **sei articoli**.

L'**articolo 1** reca le **finalità** e gli obiettivi della **proposta di legge**.

Ai sensi del **comma 1**, la proposta in esame si propone di **promuovere la formazione sportiva** quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

A mente del **comma 2**, l'attuazione delle finalità di cui sopra si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una **manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive**, denominata «**Nuovi giochi della gioventù**», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui al successivo articolo 4.

L'**articolo 2** reca l'**istituzione** dei citati **Nuovi giochi della gioventù**.

Si ricorda che gli **originali Giochi della gioventù** sono stati una manifestazione sportiva nazionale per studenti, creata nel 1968 dall'allora presidente del CONI **Giulio Onesti**, e svoltasi **dal 1969 al 1996** e poi, in una variante priva di una fase di livello nazionale, **dal 2007 al 2017**.

Il **comma 1** prevede che siano istituiti i Nuovi giochi della gioventù, **promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito**, di concerto con il [Dipartimento per lo sport](#) e con il [Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità](#) della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della [società Sport e salute Spa](#), sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il [Comitato olimpico nazionale italiano](#) (CONI) e il [Comitato italiano paralimpico](#) (CIP).

Focus: Sport e salute s.p.a.

Come noto, la società **Sport e salute spa** produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

A livello ricostruttivo, si ricorda che il [decreto-legge n. 138 del 2002](#) (articolo 8), come modificato dal [decreto-legge n. 4 del 2006](#) (articolo 34-bis), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali - per l'espletamento dei suoi compiti, si avvallesse della "**CONI Servizi s.p.a.**", previa stipula di un contratto di servizio annuale.

Successivamente, la **legge di bilancio 2019** ([legge n. 145 del 2018](#); articolo 1, commi 629-633) ha disposto che la "CONI Servizi spa" assumesse la denominazione di "**Sport e salute s.p.a.**" e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi s.p.a. contenuto in disposizioni normative vigenti dovesse intendersi riferito alla Sport e salute s.p.a.

Il [decreto legge n. 5 del 2021](#) (articolo 1, commi 1-5, come modificato dal [decreto-legge n. 80 del 2021](#), articolo 17-terdecies), nello stabilire che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale e di beni strumentali, ha eliminato la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute s.p.a., previa stipula del contratto di servizio annuale.

Inoltre, la **legge di bilancio 2022** ([legge n. 234 del 2021](#), articolo 1, commi 917-921), al fine di un rafforzamento dell'organico del CONI, ha disposto il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e salute s.p.a., fermo restando l'assenso del personale interessato. Ha inoltre autorizzato il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.

Da ultimo, l'articolo 22, commi 2-4 del [decreto-legge n. 44 del 2023](#) ha introdotto alcune modifiche alla **governance** e alle **funzioni di Sport e salute s.p.a.** Innanzitutto, viene modificata la **disciplina del consiglio di amministrazione**, sotto tre profili: a) si portano da **3 a 5 i componenti del c.d.a.** (compresi il presidente e l'amministratore delegato); b) si **elimina la coincidenza fra presidente del c.d.a. e amministratore delegato**, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; c) si prevede che i **tre componenti restanti siano nominati**, rispettivamente, dal **Ministro della salute**, dal **Ministro dell'istruzione e del merito** e dal **Ministro dell'università e della ricerca**.

Per quanto riguarda le **funzioni**, tale disposizione ha autorizzato la società a fornire **supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate**, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal **PNRR**, dal fondo sviluppo e coesione (**FSC**) e dagli **altri fondi nazionali ed europei**.

Ad oggi, **Sport e salute s.p.a. assolve una pluralità di funzioni, fra cui le principali** (cfr. articolo 4 dello [statuto](#)) sono:

a) in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite;

b) fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

c) è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti che costituiscono il movimento sportivo nazionale, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale.

Il **comma 2** del medesimo articolo 2 prevede che la **Commissione nazionale** di cui al successivo articolo 3 presenti istanza per la concessione ai Giochi dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica.

Ai sensi del **comma 3, possono partecipare ai Giochi gli studenti**, regolarmente iscritti e frequentanti, **delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie**. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al successivo comma 5, è prevista una **riserva nella partecipazione** ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato **le attività sportive di cui al successivo articolo 4**, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle suddette attività sportive sono disciplinate dal decreto di cui al successivo comma 5.

Il **comma 4**, poi, prevede che la partecipazione ai Giochi avviene a **titolo individuale e di classe**, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

A mente del **comma 5, con decreto** di natura non regolamentare del **Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità, **entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sono stabiliti i **criteri generali per lo svolgimento dei Giochi** e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli **studenti con disabilità** la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il [sitting volley](#), il [baskin](#) e il [rafroball](#) ([qui un articolo](#) di un sito della Confederazione svizzera su quest'ultima disciplina).

La **Commissione nazionale** di cui al successivo articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina (**comma 6**).

Il **comma 7**, infine, prevede che, al termine della fase nazionale dei Giochi, è prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al precedente comma 6.

L'**articolo 3** disciplina l'**organizzazione dei Giochi**.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla **Commissione organizzatrice nazionale**, composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti [per lo sport](#), [per le politiche giovanili e il servizio civile universale](#) e [per le politiche in favore delle persone con disabilità](#) della Presidenza del Consiglio dei ministri, della [società Sport e salute Spa](#), del [CONI](#) e del [CIP](#) (Comitato italiano paralimpico). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto.

Ai sensi del **comma 2**, i **Giochi si articolano in due sezioni**. La **prima sezione**, denominata «**Giovani in gioco**», si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni. La **seconda sezione**, denominata «**Nuovi giochi della gioventù**», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

Il **comma 3**, poi, prevede che la Commissione di cui sopra, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i **regolamenti annuali** per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al successivo comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

A mente del **comma 4**, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'[Autorità politica delegata in materia di sport](#), previa **intesa** in sede di **Conferenza unificata**, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in **Commissioni organizzatrici regionali** e delle **province autonome**. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

Il **comma 5**, infine, prevede che la [società Sport e salute Spa](#) provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi **annuari**, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici di cui al precedente comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

L'**articolo 4** regola le **attività sportive per la partecipazione ai Giochi**.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che, **ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria** e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, **gli istituti scolastici**, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia **possono collegarsi in rete**, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999](#), con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996](#), di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

Si ricorda che il citato **articolo 7** del regolamento di cui al [DPR decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999](#), in materia di **reti di scuole**, prevede che le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza. Il comma 3 poi dispone che l'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. Ai sensi del comma 4, l'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri,

nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Il comma 5, inoltre, prevede che gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà. Ai sensi del comma 6, nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: a) la ricerca didattica e la sperimentazione; b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c) la formazione in servizio del personale scolastico; d) l'orientamento scolastico e professionale. Il comma 7 quindi dispone che, quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al precedente comma 6. A mente del comma 8, le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. Il comma 9, poi, prevede che, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Il comma 10, infine, dispone che le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'Offerta formativa e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

In merito al citato **articolo 1** del [DPR decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996](#), in materia di **iniziative complementari e attività integrative nelle istituzioni scolastiche**, si ricorda che esso prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, anche mediante accordi di rete, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e pre-agonistiche e comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento (comma 1-bis). Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente (comma 2). Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori (comma 3). A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse (comma 4). E' compito del Ministro (dell'istruzione e del merito) avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento (comma 5).

Ai sensi del **comma 2** del medesimo articolo 4, **nell'ambito del primo ciclo di istruzione**, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al precedente comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.

Si valuti l'opportunità di sostituire l'espressione "in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo" con l'espressione "in quanto occasione per utilizzare il momento sportivo".

Il **comma 3**, poi, prevede che, **con i protocolli** di cui al comma 1 **sono**, in particolare, **individuati**:

a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;

f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

A mente del **comma 4**, al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, **entro il 30 ottobre di ciascun anno**, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'art. 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

Il **comma 5**, infine, prevede che **le istituzioni scolastiche** assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, **anche collegandosi in rete** ai sensi del citato articolo 7 del regolamento di cui al [DPR decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999](#), le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.

L'articolo 5 reca le **misure di prevenzione sanitaria**.

Nello specifico, il suo **unico comma** prevede che, in considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, **con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è **istituito un tavolo di lavoro** a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

L'articolo 6, infine, reca **disposizioni transitorie e finanziarie**.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che, **per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio** in forma sperimentale **dei Giochi**.

In ordine alla fase sperimentale, si segnala che in data 31 maggio 2023 è stato firmato un [Protocollo d'intesa](#) tra Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, il Ministro per le disabilità, per la promozione della formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e per il riconoscimento dell'educazione motoria e della pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. Il Protocollo ha per oggetto la definizione delle modalità di cooperazione, l'individuazione degli obiettivi e degli strumenti relativi agli interventi di comune interesse da realizzare congiuntamente, in merito alla **realizzazione dei "Giochi della Gioventù"**, riconoscendo il valore culturale, educativo, sociale e inclusivo dell'attività fisica e sportiva, quali fattori di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché come strumenti di coesione sociale e territoriale. Le Parti cooperano per la realizzazione dei "Giochi della Gioventù", orientati a promuovere, attraverso manifestazioni e competizioni sportive nelle scuole, lo sport come diritto, quale strumento di: inclusione e contrasto ad ogni forma di discriminazione, garantendo la piena partecipazione delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità; integrazione sociale delle ragazze e dei ragazzi, contribuendo anche a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni degenerativi, comunque denominati, particolarmente diffusi tra le nuove generazioni. A tal fine è istituito un **Comitato paritetico**, composto da rappresentanti designati da ciascuna delle Parti, oltreché da un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e un rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Nell'ambito delle attività previste dal suddetto Protocollo, il **Ministero dell'istruzione e del merito** ha disciplinato, con [circolare prot. 644 del 23 febbraio 2024](#), un **percorso didattico ludico-motorio sperimentale**, destinato alle classi quarte e quinte della scuola primaria, finalizzato a promuovere lo sport quale strumento di inclusione, integrazione sociale, di contrasto ad ogni forma di discriminazione, di diffusione dei corretti e sani stili di vita sin dalla scuola primaria. Il Percorso sperimentale è propedeutico ad una serie di **eventi finali provinciali e/o regionali**, durante i quali, insieme alle attività motorie e sportive, i diversi soggetti firmatari dell'Intesa, collaboreranno, ognuno negli ambiti di rispettiva competenza, alla realizzazione di iniziative integrate, finalizzate alla promozione del benessere e di corretti stili di vita, alla partecipazione attiva dei giovani con disabilità, alla valorizzazione di prodotti di eccellenza del territorio italiano mirata anche al benessere e all'alimentazione, alla promozione di comportamenti rispettosi dell'ambiente, del corretto utilizzo delle risorse naturali ed energetiche, della tutela della biodiversità e di salvaguardia degli ecosistemi terrestri.

In materia finanziaria, il **comma 2** prevede che, **agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1** (che coincidono con gli oneri dell'intera proposta di legge), quantificati in **5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025**, si provvede:

a) quanto a **5 milioni di euro per l'anno 2024**, mediante corrispondente riduzione delle **risorse stanziare in favore della Società sport e salute Spa** ai sensi dell'[art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#);

Si ricorda che il citato **articolo 1, comma 630** della [legge n. 145 del 2018](#) prevede che, a decorrere dall'anno 2019 e **sino al 2025**, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa (le risorse di cui sopra sono state rideterminate, in particolare, dall'art. 82, comma 5, del [decreto-legge n. 104 del 2020](#), dall'art. 10, comma 13-bis del [decreto-legge n. 73 del 2021](#) e dall'art. 16, comma 1, del [decreto-legge n. 145 del 2023](#)).

Il successivo **comma 632**, come recentemente sostituito dalla legge di bilancio per il 2025 ([legge n. 207 del 2024](#), articolo 1, comma 245), prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e che, qualora le entrate accertate siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

b) quanto a **6,03 milioni di euro** per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, relativo al **Ministero dell'istruzione e del merito**.

Ai sensi del **comma 3, agli esiti della sperimentazione** prevista dal comma 1, al fine di assicurare lo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di istituzione, ai sensi del precedente art. 2, comma 5, **è adottato un decreto** che adegua le disposizioni del decreto di cui al medesimo comma 5 e provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, autorizzate con successivo provvedimento di legge.

Il **comma 4**, infine, prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, **per le attività connesse** allo svolgimento dei Giochi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si valuti l'opportunità, in ragione del tempo trascorso dall'avvio dell'esame della proposta di legge da parte della Camera, di aggiornare i riferimenti, contenuti all'articolo 6, all'esercizio finanziario 2024.